

Cina: investimento diretto o passaggio ad Hong Kong?

di Paolo Valente (*) e Theresa Soyer (**)

L'approfondimento

La Cina rappresenta un mercato sempre più in espansione per le aziende italiane ed europee. Le strutture societarie che vengono maggiormente utilizzate consistono nell'investimento diretto e nella costituzione di una sub-holding ad Hong Kong. Quest'ultima, essendo stata una colonia britannica, gode di un contesto economico e politico stabile e di una forte propensione ai principi di libero mercato. Inoltre l'applicazione del Common Law e la possibilità per gli avvocati stranieri di esercitare la professione avvicina il suo sistema giuridico al mondo occidentale. Dall'altro canto, l'investimento diretto nella Repubblica popolare cinese consente l'applicazione di una normativa fiscale certa e regolamentata a livello internazionale dal Trattato contro la doppia imposizione stipulato sul modello dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo.

Le modalità con cui le società italiane investono in Cina sono principalmente due:

- la prima consiste in un **investimento diretto** in Cina tramite una **propria sussidiaria**, mentre
- la seconda struttura prevede la costituzione di una **sub-holding**, nel nostro caso a **Hong Kong**, che a sua volta deterrà la partecipazione della sussidiaria cinese.

Trattato contro le doppie imposizioni

Al fine di determinare i risvolti fiscali afferenti la capogruppo italiana, è necessario analizzare i Trattati contro le Doppie Imposizioni siglati tra lo Stato di residenza della capogruppo e quello della sussidiaria.

I metodi per evitare le doppie imposizioni consistono

essenzialmente nello stabilire, a priori, che un determinato reddito è tassabile solamente in uno dei due Stati, oppure che è tassabile in entrambi, con l'obbligo però, per uno dei due, di ammettere in deduzione dall'imposta dovuta in base alla normativa interna, l'imposta pagata nell'altro Stato. È interessante sottolineare come, nonostante le diverse soluzioni pratiche, le più recenti Convenzioni contro le doppie imposizioni hanno quasi tutte la medesima struttura in quanto derivano da uno stesso modello, elaborato dall'OCSE nel 1963 e successivamente modificato ed integrato.

Inoltre, è necessario precisare che, qualora vi sia un conflitto tra le norme, la norma convenzionale prevarrà sulla norma interna, a meno che quest'ultima non dia luogo ad una soluzione più favorevole per il contribuente. Pertanto, se le disposizioni contenute nel Trattato sono più favorevoli rispetto alla normativa interna, al contribuente è data la facoltà di optare per la normativa convenzionale. Al tempo stesso, gli viene riconosciuto il diritto di rinunciare all'applicazione di un trattato qualora la normativa interna fosse a lui più favorevole.

Le soluzioni adottate dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni si basano su **tre differenti tipologie operative**:

- 1) la prima consiste nel tassare solamente il reddito in uno dei due Stati;
- 2) la seconda prevede di adottare il criterio del credito d'imposta, stabilendo che il reddito è tassabile in entrambi i Paesi, con l'obbligo per uno dei due di ammettere in deduzione all'imposta dovuta in base alle normative interne l'imposta già assolta nell'altro Stato. Infine,

(*) Partner, Diacron Business Consulting (Shanghai) Co. Ltd

(**) Consulente, Diacron (Hong Kong) Ltd

Convenzioni contro le doppie imposizioni

3) è possibile accompagnare al credito d'imposta un limite massimo di prelievo tributario da effettuare in uno dei due Stati.

Investimento diretto

Nel 1986 è stato siglato tra il governo italiano e il governo cinese il Trattato per evitare le doppie imposizioni¹.

Analizziamo di seguito i principali articoli del trattato stesso, in materia di dividendi, *capital gain*, interessi e infine, *royalties*.

Eliminazione della doppia imposizione

Ai sensi del medesimo trattato, la doppia imposizione è eliminata consentendo, una volta determinate le imposte sul reddito, di dedurre dalle stesse l'imposta già versata in Cina. Ad ogni modo, l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota dell'imposta italiana.

Dividendi

Nel caso di un investimento diretto nella Repubblica popolare cinese, è necessario tenere in considerazione che, fino al 2008, la normativa in tema di dividendi distribuiti all'estero non prevedeva alcuna imposta aggiuntiva a quelle disciplinate dalla normativa cinese. Con la modifica in vigore dal **1° gennaio 2008**, tuttora vigente, la normativa cinese è stata rivoluzionata e prevede che, se i dividendi si riferiscono a utili prodotti prima del 2008, non grava alcun obbligo impositivo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla normativa interna; se, invece, i dividendi distribuiti sono relativi a utili prodotti a partire dal 2008, si effettua una ritenuta alla fonte del **10%**. Gli utili prodotti in Cina e distribuiti a società residenti in Italia, sono ivi esenti da imposte per il **95%**, non essendo la Cina incluso tra i Paesi considerati a fiscalità privilegiata. Si applicherà, quindi, sul restante **5%** l'aliquota IRES del **27.5%**.

Capital Gain

Qualora, invece, gli utili derivino dalla vendita di una partecipazione nel capitale della sussidiaria cinese e, si detiene inoltre almeno il **25%** del capitale della medesima, la plusvalenza così ottenuta sarà

tassata in entrambi gli Stati. Verranno quindi dapprima applicate le ritenute alla fonte in Cina e, successivamente, lo stesso reddito sarà imponibile anche in Italia, fatto salvo il meccanismo del credito d'imposta.

Interessi

Gli interessi pagati dalla sussidiaria cinese su prestiti erogati dalla casa madre italiana sono soggetti solamente ad una ritenuta alla fonte del **10%**. Questi interessi passivi sono inoltre deducibili ai fini del calcolo della base imponibile per l'imposta sui redditi della società stessa.

L'abuso di un'operazione di questo genere appare evidente laddove una società residente in Cina volesse trasferire capitali in Italia. Per tale ragione, la normativa cinese prevede **obblighi aggiuntivi** laddove, in una situazione di prestito tra controllata e controllante, la **casa madre** sia **residente in un Paese estero**.

È, infatti, imposto un limite per il rapporto debito/equity della società cinese alla quale non è concesso dedurre dalla base imponibile ai fini dell'imposta dei redditi societaria gli interessi relativi alla parte di debito eccedente tale rapporto. Questo limite è **5:1** per le società finanziarie e **2:1** per le altre società.

Royalties

Le *royalties*, dal punto di vista fiscale, sono soggette in Cina a **varie imposte interne** come la Business Tax, pari al **5%** del valore delle stesse *royalties* e a **imposte locali**, variabili in funzione del distretto **dal 7% al 13%** della Business Tax. Inoltre, in linea con quanto disciplinato dal Trattato, esse sono sottoposte al versamento di una ritenuta alla fonte pari al **10%** del loro valore.

In sintesi, i redditi cinesi avranno, per la casa madre italiana, un costo fiscale pari a quanto specificato nella Tavola 1.

Nota:

¹ Convenzione firmata a Pechino il 31 ottobre 1986 e ratificata con legge n. 376 del 31 ottobre 1989 - in vigore dal 13 dicembre 1990. La Convenzione non si applica al territorio di Macao e alla Regione di Hong Kong.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Tavola 1 - Costi fiscali dell'investimento diretto

		Investimento Diretto
Dividendi	CN	CTAX 25% + WHT 10%
	IT	27.50% IRES su base imponibile del 5% e 5% credito d'imposta cinese
Interessi	CN	WHT 10%
	IT	27.5% IRES e credito d'imposta cinese
Royalties	CN	BT 5% + Imposte locali (0.35%-0.65%) + WHT 10%
	IT	27.5% IRES e credito d'imposta cinese
Capital Gain	CN	CGTAX 10%
	IT	27.50% IRES e credito d'imposta

Investimento tramite sub-holding di Hong Kong

“*One country, two systems*” è il principio che regola i rapporti tra la Regione ad Amministrazione Speciale di Hong Kong e la Repubblica Popolare cinese. Dal 1997, infatti, Hong Kong non è più una colonia britannica, la sovranità dei territori è stata restituita alla Repubblica Popolare Cinese e, a partire da tale data e per i 50 anni successivi, Hong Kong potrà conservare una certa autonomia rispetto alle direttrici del governo centrale di Pechino e mantenere i caratteri fondamentali del sistema politico, sociale e giuridico già in vigore durante l'amministrazione britannica.

Hong Kong gode perciò di una **giurisdizione separata dalla Cina**, il regime fiscale, legale e finanziario segue regole e normative differenti, in linea con i principi fondamentali che si possono ritrovare nei sistemi di stampo anglosassone.

L'applicazione del Common Law, la possibilità per gli avvocati stranieri di esercitare, la stabilità politica e la forte propensione ai principi di libero mercato sono le caratteristiche tuttora in essere ad Hong Kong.

Infatti, ogni anno, fin dal suo primo utilizzo, Hong Kong si classifica al primo posto tra i Paesi con il maggiore **grado di libertà economica**. L'indice di libertà economica - creato dal Wall Street Journal in collaborazione con l'Heritage Foundation - cen-

sisce il grado di apertura rispetto a **dieci indicatori**, che descrivono la libertà con cui gli operatori economici possono muoversi in ciascun Paese del mondo.

Tali sono le principali ragioni che spingono molte società straniere a costituire una società ad Hong Kong.

La scelta di ubicare la società ad Hong Kong può dipendere da motivazioni di carattere strutturale e operativo collegate al business: attraverso l'insediamento nel mercato asiatico si garantisce la presenza in un Paese che, per la posizione assunta, rappresenta un punto nevralgico per l'espansione della propria attività.

In data 14 gennaio 2013, il governo italiano e quello di Hong Kong hanno siglato il trattato contro la doppia imposizione. Esso sarà basato sul modello standard di convenzione OCSE ed entrerà in vigore a partire dal 2014. Perciò, allo stato attuale, per disciplinare i flussi tra la casa madre e la sub-holding è necessario rifarsi all'art. 167 del T.U.I.R. e alla sua eventuale disapplicazione.

Status fiscale della holding di Hong Kong

Le società che eseguono attività commerciali sono soggette a imposizione fiscale sul reddito prodotto nel territorio di Hong Kong e sono soggetti ad un aliquota pari al **16.50%**.

In ogni modo, la normativa fiscale locale prevede che i dividendi provenienti da entità estere possano beneficiare della **Dividend Exemption**.

Eliminazione della doppia imposizione

Il Trattato prevede che, al fine di eliminare la doppia imposizione, ad una società che provvede al pagamento delle imposte in Cina è riconosciuto ad Hong Kong un credito di imposta fino ad un importo massimo pari alla rispettiva imposta a cui sarebbe soggetta la società nei territori di Hong Kong.

Dividendi

Con il fine di agevolare le relazioni economiche tra Cina e Hong Kong e in vista della futura unificazione, il Trattato prevede che, in caso di distribuzione di dividendi dalla sussidiaria cinese alla casa ma-

Convenzioni contro le doppie imposizioni

dre a Hong Kong, la ritenuta alla fonte sui dividendi del 10% sia ridotta al 5%. La normativa di Hong Kong non prevede, invece, ritenute alla fonte sulla distribuzione dei dividendi a soggetti non residenti. Qualora i dividendi vengono distribuiti a favore della casa madre italiana, è necessario considerare la disciplina delle Controlled Foreign Companies, ai sensi dell'art. 167 del T.U.I.R. Infatti, è fondamentale tenere in considerazione che, per l'Italia, ai sensi del decreto ministeriale del 4 maggio 1999, Hong Kong viene considerata un **Paese a fiscalità privilegiata**.

La principale conseguenza sulla casa madre italiana è ricollegabile alla disciplina delle Controlled Foreign Companies, ai sensi dell'art. 167 del T.U.I.R. La CFC (Controlled Foreign Companies) è una normativa creata allo scopo di colpire la pratica di trasferire in Stati o territori a fiscalità più vantaggiosa le attività maggiormente redditizie o i capitali da investire in attività non operative. I redditi della CFC verranno imputati "per trasparenza" in capo al soggetto italiano, a prescindere dalla loro distribuzione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. I redditi della CFC sono tassati separatamente con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto italiano e, comunque, non inferiore al 27%. La disciplina prevede che le imposte pagate all'estero sono ammesse in deduzione a titolo definitivo e gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito fino a concorrenza del reddito assoggettato a tassazione, anche in precedenti esercizi. Inoltre, i redditi esteri della CFC sono determinati secondo i criteri del reddito d'impresa valevoli ai fini del T.U.I.R.

La disciplina delle Controlled Foreign Companies (art. 167 T.U.I.R.) è rivolta a soggetti residenti in Italia che controllano direttamente o indirettamente, per il tramite d'interposta persona fisica o giuridica, una società o altro ente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata.

Verificata la sussistenza dei requisiti di controllo e di localizzazione della società in un Paese a regime fiscale privilegiato, la disciplina consiste nell'imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato direttamente al soggetto residente in proporzione alle partecipazioni detenute. Pertanto, ve-

rificatosi il requisito del controllo, per procedere all'imputazione è necessario esista una partecipazione agli utili ancora posseduta alla data di chiusura dell'esercizio della controllata.

Il soggetto residente può evitare l'imputazione automatica del reddito prodotto dal soggetto non residente se dimostra, alternativamente che:

- quest'ultimo svolge un'effettiva attività industriale o commerciale nello Stato o nel territorio in cui ha sede;
- dalla partecipazione nell'impresa estera non consegue l'effetto di localizzare i redditi prodotti da tale impresa in Paesi in cui i redditi medesimi sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati, ossia che i redditi da essa conseguiti siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Paesi non inclusi in black list e ivi sottoposti a tassazione ordinaria.

La prova della sussistenza di tale condizione è stata ammessa dall'Amministrazione finanziaria anche a livello di gruppo: nel caso specifico si tratta di un soggetto italiano che controlla una sub-holding in Hong Kong (black list), la quale a sua volta detiene la totalità delle partecipazioni in una società operativa localizzata in Cina (non black list) ed ivi assoggettata a tassazione piena (si veda la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, 27 luglio 2007, n. 191/E)².

Affinché la procedura non si applichi è necessario che le esimenti vengano portate a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria mediante domanda di interpello rivolto alla Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, passando dalla Direzione Regionale delle Entrate competente per il territorio.

Capital Gain

Gli utili derivanti dall'alienazione di azioni o di qualsiasi diritto sul capitale di una società residente in Cina, saranno tassati in Cina se si detiene **almeno il 25%** del capitale da almeno dodici mesi.

Perciò, ai sensi della normativa cinese, i capital gain saranno soggetti alla Capital Gain Tax con aliquota pari al 10%.

Infine, per trasparenza, il reddito conseguito sarà considerato ai fini IRES dalla normativa italiana.

Nota:

² In Banca dati BIG Suite, IPSOA.

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Interessi

Il Trattato contro la doppia imposizione siglato tra Cina e Hong Kong disciplina una ritenuta alla fonte pari al 7%. La normativa di Hong Kong non prevede, invece, ritenute alla fonte sul pagamento d'interessi a soggetti non residenti. Al fine si assicurare maggiore trasparenza, i redditi saranno consideranti nella base imponibile ai fini IRES.

Royalties

Il Trattato contro la doppia imposizione prevede, nel caso di un investimento indiretto, la riduzione della ritenuta alla fonte al 7% se le royalties risultano essere state utilizzate a Hong Kong. In Italia, saranno infine soggette al pagamento dell'IRES.

Legge antielusiva

È bene notare, infine, che le autorità cinesi stanno

diventando sempre più severe nei confronti delle società di Hong Kong che operano in Cina, qualora quest'ultime siano state acquisite con il principale scopo di elusione fiscale.

Infatti, ai sensi dell'arti. 2 dell'attuale legge cinese sull'imposta sul reddito societario, una società non residente può essere considerata come residente fiscale nella Repubblica popolare cinese secondo il principio del luogo dove avviene realmente la gestione amministrativa e finanziaria delle operazioni.

In altre parole, gli investitori stranieri che utilizzano una holding di Hong Kong, ma che di fatto la gestiscono dal territorio cinese, potrebbero essere considerati **soggetti alle imposte sul reddito societario cinese**, in relazione agli utili conseguiti anche dalla società di Hong Kong.

Riassumiamo nella Tavola 2 il costo fiscale per i differenti redditi conseguiti dalla casa madre italiana.

Tavola 2 - Costi fiscali dell'investimento indiretto tramite sub-holding in Hong Kong

Investimento indiretto - HK				
		Disciplina CFC	1^ Esimente	2^ Esimente
Dividendi	CN	CTAX 25%, WHT 5%	5%	5%
	HK	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	IT	Trasparenza, 27.50%	27.50% IRES su base imponibile del 5%, al momento della distribuzione	27.50% IRES su base imponibile del 5%
Interessi	CN	WHT 7%		
	HK	Esenzione		
	IT	IRES 27.50%		
Royalties	CN	BT 5%,		
		Imposte locali 0.35% e 0.65%,		
		WHT 7%		
	HK	Esenzione		
	IT	IRES 27.50%		
Capital Gain	CN	CGTAX 10%		
	HK	Esenzione		
	IT	IRES 27.50%		

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Conclusioni

Il mercato asiatico in generale, il mercato cinese in particolare, continua a rappresentare una **forte attrattiva** per le aziende italiane.

L'investimento diretto nel mercato cinese, attraverso una propria sussidiaria, consente un investimento in un Paese che dispone dei parametri e delle normative per essere considerato a fiscalità ordinaria. Da ciò ne deriva in primo luogo, l'esistenza di un trattato volto a eliminare il rischio di una doppia imposizione di un reddito prodotto al di fuori del territorio italiano. Ciò non avviene ancora per Hong Kong che, pur non comparando nella lista dell'OECD sulle giurisdizioni a rischio, è considerata dall'Italia un Paese a fiscalità privilegiata.

Difatti, la scelta di costituire una sub-holding a Hong Kong può derivare dalla volontà della casa madre italiana di intraprendere un progetto di espansione in molteplici mercati dell'Asia. In tal caso, Hong Kong permette di gestire le sussidiarie dislocate nei vari territori, in quanto **hub finanziario ed amministrativo**.

Dall'altro canto, le autorità italiane stanno monitorando, con sempre maggior dettaglio, le attività delle sub-holding di Hong Kong i cui beneficiari sono persone giuridiche italiane. Difatti, in un recente caso da noi affrontato, una società italiana che, negli ultimi anni, ha sempre ottenuto un parere favorevole dell'amministrazione finanziaria alla disapplicazione dell'articolo 167 TUIR, non ha più potuto beneficiarne nonostante le caratteristiche economiche e societarie della medesima non siano modificate nell'ultimo esercizio.

Anche le autorità fiscali cinesi si stanno muovendo in tale direzione. Infatti, sempre in riferimento ad un caso riscontrato, è stata applicata ad una distribuzione di dividendi in uscita dalla società sussidiaria cinese a favore della sub-holding di Hong Kong, una ritenuta alla fonte maggiore di quella disciplinata dal Trattato in vigore. L'imposizione applicata risultava maggiorata di 5 punti percentuali in quanto le autorità locali hanno ritenuto che la sub holding non disponesse di una sostanza economica rilevante ed, inoltre, che la connotazione dei relativi redditi fosse esclusivamente passiva. Ciò significa che, oltre all'incertezza legata al parere

sulle esimenti dell'art. 167 del T.U.I.R., è da tenere in considerazione la facoltà delle autorità cinesi sull'applicazione del trattato contro la doppia imposizione siglato tra Hong Kong e la Repubblica Popolare Cinese.